

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Estratto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 72 del 15 giugno 2020 - Approvazione dell'avviso pubblico per l'elezione della Commissione di garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2007 e s.m. e della L.R. n. 11/1995 e s.m.

T/0297 (Gratuito)



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

ALLEGATO N. 1

**AVVISO PUBBLICO PER L'ELEZIONE DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA**

ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 27

(Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995 n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

**Regione Umbria****Assemblea legislativa**Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA**Normativa di riferimento**

- **legge regionale 31 luglio 2007, n. 27** (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)) e successive modificazioni;
- **Legge regionale 21 marzo 1995, n. 11** (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

Articolo 1*Oggetto*

1. Il presente avviso pubblico disciplina i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione di proposte di candidatura ai fini dell'elezione della Commissione di garanzia statutaria, di seguito Commissione, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 (Istituzione e disciplina della Commissione di garanzia statutaria. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Articolo 2*Requisiti*

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della l.r. 27/2007, si possono candidare all'ufficio di componente della Commissione:

- a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche;
- c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.

2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, non saranno considerati i dati riportati in modo parziale, generico o incompleto e sarà preso in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella proposta di candidatura.

Articolo 3*Cause di esclusione e incompatibilità*

1. Non possono presentare proposte di candidatura per l'elezione all'ufficio di componente della Commissione coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della l.r. 11/1995.

2. Ai componenti della Commissione si applicano le incompatibilità previste dall'art. 3 bis della l.r. 11/1995, il divieto di cumulo di incarichi previsto dall'art. 4 della medesima legge e le incompatibilità previste dall'art. 4 della l.r. 27/2007.

Articolo 4*Nomina e durata dell'incarico*

**Regione Umbria****Assemblea legislativa**Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. I componenti della Commissione restano in carica per un periodo di sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

Articolo 5

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 27/2007, ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a euro 250,00 e il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento nel tempo previsto per il Segretario Generale del Consiglio regionale, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Articolo 6

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria - Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA, recanti i contenuti previsti dall'art. 2 ter della l.r. 11/1995, devono essere redatte **utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, pubblicato anche nel sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria** (Sezione Avvisi e concorsi) e devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- a) tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell'ufficio protocollo dell'Assemblea Legislativa. Non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate inammissibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle proposte di candidatura, ancorché spedite prima del termine indicato dall'avviso;
- b) consegnate a mano all'ufficio protocollo dell'Assemblea Legislativa, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura, farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta;
- c) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di invio.

2. Le proposte di candidatura devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre **giovedì 23 luglio 2020**. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.

3. Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte dal candidato e dal soggetto che presenta la proposta di candidatura, se diverso dal candidato e devono contenere, in allegato, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

4. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili richiesti al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

5. Le dichiarazioni rese e sottoscritte dal candidato hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

**Regione Umbria****Assemblea legislativa**Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000. E' disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 445/2000.

Articolo 7

Inammissibilità

1. Costituiscono cause di inammissibilità della proposta di candidatura:
 - a) la ricezione della proposta di candidatura da parte dell'Assemblea Legislativa oltre il termine indicato nell'art. 6, co. 2;
 - b) la mancata integrazione della documentazione entro il termine previsto dall'art. 2 ter, co. 2, della l.r. 11/1995.
2. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente dell'Assemblea Legislativa.

Articolo 8

Comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa (Sezione LEGGI E BANCHE DATI – sotto sezione Atti). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, devono essere comunicate tempestivamente.
3. Le richieste di integrazione di cui all'art. 2 ter, co. 2, della l.r. 11/1995 sono comunicate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, all'indirizzo di posta elettronica dichiarati dal candidato.
4. L'atto di elezione all'ufficio di componente della Commissione è notificato all'eletto con ogni mezzo idoneo.
5. L'amministrazione non è responsabile per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'Assemblea legislativa o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto da presente avviso trovano applicazione le disposizioni della l.r. 27/2007 e della l.r. 11/1995, in quanto compatibili.